

- **Condotte lesive verso la ex moglie e aggravante del rapporto di coniugio**

Cassazione penale, sez. V, sentenza 29.04.2020, n. 13273

Il caso è quello di un uomo condannato dalla Corte di Appello (e già dal Tribunale) per il reato di lesioni personali aggravate (*ex art. 582, co.1, c.p. e art. 585 c.p. in relazione all'art. 577, co. 2, c.p. [formulazione anteriore alla legge n. 4/2018]*) perché, nel corso di una lite, cagionava alla coniuge separata lesioni personali - giudicate guaribili in cinque giorni - colpendola con la portiera dell'autovettura a bordo della quale si trovava.

L'imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione contestando, tra l'altro, l'eccessività della pena e, in particolare, l'erroneità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 577 c.p., co. 2 [formulazione anteriore alla legge n. 4/2018], (legata al rapporto di coniugio) poiché - asseriva - erano mutati i percorsi di vita degli ex coniugi, oltre che cessata la convivenza, unitamente allo svolgimento del processo di separazione. Evidenziava dunque che il suo era un caso di ex coniugi che vivevano separati ed in aperta conflittualità, anche di natura penale.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, asserendo, la corretta configurazione dell'aggravante in quanto applicabile anche in un contesto, come quello in oggetto, in cui intercorreva tra l'imputato e la persona offesa un rapporto di coniugio sia pure ormai superato dalla separazione in corso di definizione; e tanto conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto. Difatti più volte è stato affermato - sin dalla pronuncia risalente al 1971 - che la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta. Il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dell'articolo 577 c.p., al di fuori dell'ulteriore circostanza dell'eventuale coabitazione. Inoltre è stato anche puntualizzato che, ai fini dell'aggravante del rapporto di coniugio prevista dall'articolo 577 c.p., è irrilevante l'intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto *status* non determina lo scioglimento del matrimonio.

Condividendo i richiamati consolidati orientamenti, gli Ermellini hanno precisato che il regime di separazione legale tra i coniugi attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio, eliminando segnatamente quello della coabitazione ma nel contempo non toglie lo *status* di coniuge, con i corrispondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, *status* che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio (divorzio).

Hanno concluso evidenziando la *ratio* dell' art. 577 c.p.: *apportare una necessaria tutela "rafforzata" alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l'azione contraria a un siffatto legame suscita, ma anche per l'insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza (la quale anzi non di rado - come dimostrano le cronache giudiziarie - acuisce le conflittualità, rendendo, oggi, ancor più necessario il rispetto di quei doveri che permangono anche dopo la separazione e che contribuiscono a dar conto delle ragioni del rafforzamento della tutela penale).*

TESTO:

Cassazione penale, sez. V, 15/01/2020 (ud. 15/01/2020, dep. 29/04/2020), n. 13273

- **Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice monocratico del Tribunale della stessa città nei confronti dei coimputati (OMISSIS), dichiarato colpevole del reato di lesioni personali aggravate e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, e (OMISSIS), dichiarato colpevole del reato di minaccia aggravata e condannato alla pena di mesi due di reclusione; ad entrambi gli imputati era concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed entrambi subivano la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, Irrera

L' (OMISSIS), in particolare, era imputato del reato di cui all'articolo 582, comma 1, e articolo 585 in relazione all'articolo 577 c.p., comma 2, c.p. perché nel corso di una lite, colpendola con la portiera della autovettura a bordo della quale si trovava, cagionava alla coniuge separata (OMISSIS) un trauma contusivo alla emimandibola sinistra ed una cervicalgia da contraccolpo, lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni come da certificazione rilasciata dal P. S. del Policlinico Universitario di (OMISSIS) in data (OMISSIS), l' (OMISSIS), invece, era imputato del reato di cui all'articolo 612 c.p., comma 2, perché minacciava gravemente (OMISSIS) rivolgendole le frasi "prima o poi ti incontro e ti scippo la testa", "non finisce qui".

2. Con atto a firma dell'Avv. (OMISSIS), e' proposto ricorso per Cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati, articolato in quattro motivi.

2.1. Con riferimento alla posizione processuale di (OMISSIS), si deduce inosservanza e mancata applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'articolo 192 c.p.p. e articolo 582 c.p., nonché in relazione all'articolo 40 c.p. e articolo 27 Cost.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello ha errato nella valutazione della prova emersa in dibattimento, giungendo ad una sentenza di condanna sulla base di elementi indiziari non dotati delle caratteristiche di convergenza richieste dall'articolo 192 c.p.p. e peraltro smentiti da ulteriori elementi di prova contraria, di cui la sentenza non dà atto, nemmeno in chiave confutativa.

Più in dettaglio, la Corte territoriale ritiene il narrato della persona offesa, postulato come unico elemento di prova in ordine all'intero svolgersi della condotta oggetto di processo, riscontrato dalle dichiarazioni della di lei sorella, (OMISSIS). La testimonianza resa da quest'ultima non può, invece, costituire valido elemento di riscontro: per l'inattendibilità del soggetto da cui proviene, la cui credibilità è asseritamente minata da una serie di circostanze ampiamente indicate e provate dalla difesa in dibattimento; per l'illogicità oggettiva del narrato, alla luce del fatto che nessun altro dei testi indicati in querela ha confermato le medesime dichiarazioni; perché, infine, e' idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, avendo fatto specifico riferimento alla circostanza che l'(OMISSIS) avrebbe colpito la persona offesa nel tentativo di chiudere lo sportello e non con specifica volontà di determinare lesioni.

Si ribadisce che il reato contestato punisce il fatto solo a titolo di dolo, che nel caso specifico non emerge da alcun elemento ed e' smentito da elementi a discarico a loro volta non confutati in motivazione, quindi da ritenersi pacifici.

Inoltre, non e' stata adeguatamente confutata la ricostruzione difensiva della dinamica del fatto lesivo, l'unica logicamente concatenata e quindi intrinsecamente attendibile.

La Corte di Appello ha infine omesso di stigmatizzare la censura, riportata nell'atto di appello, relativa al fatto che il Tribunale aveva indicato quale elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la generica considerazione che l'imputato avesse glissato sugli argomenti oggetto d'esame, circostanza che non può mai essere ascritta ad elemento di responsabilità.

Il percorso ermeneutico risulta, pertanto, viziato sul piano logico, giuridico e strettamente processuale.

2.2. Con riferimento alla posizione processuale di (OMISSIS), si lamenta inosservanza e mancata applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'articolo 192 c.p.p. e articolo 533 c.p.p., comma 1, e all'articolo 612 c.p., nonché in relazione all'articolo 40 c.p. e articolo 27 Cost.

Il ricorrente reitera le osservazioni e censure già articolate in ordine all'inattendibilità e all'inidoneità "tecnica" delle dichiarazioni delle sorelle (OMISSIS) a costituire elemento probatorio, in assenza di riscontri esterni.

Un quadro probatorio particolarmente nebuloso si evince dallo stesso tenore della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale non si esprime mai in termini di certezza, ma soltanto di probabilità che, quantunque "seria", va comunque confinata in un alveo diverso dal grado di certezza necessario per giungere ad un provvedimento di condanna.

La stessa Corte di Appello, poi, ha difficoltà ad individuare elementi di riscontro, tanto da dover ricorrere ad un'evidente contraddizione laddove richiama a sostegno dell'impalcatura accusatoria la teste (OMISSIS), che per sua stessa ammissione "non riuscì a percepire le parole", ma soltanto voci alte ed alterate.

Siffatta base probatoria non può pertanto sostenere una condanna per minacce, reato che richiede l'esatta ricostruzione delle parole pronunciate, al fine di giudicare la loro potenzialità minatoria, e la ricostruzione dell'atteggiamento della vittima, la quale deve essere effettivamente intimidita dalle frasi udite.

2.3. Con il terzo motivo si censura inosservanza e mancata applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione agli articoli 577, 585 c.p.p. e all'articolo 3 Cost., con eccezione subordinata di legittimità costituzionale.

Il ricorrente ripropone il rilievo volto a criticare l'eccessività della pena e, in particolare, l'erroneità del riconoscimento della contestata aggravante prevista dall'articolo 577 c.p., comma 2, sulla scorta del mutamento dei percorsi di vita degli ex coniugi, oltre che della cessazione della convivenza, unitamente allo svolgimento del processo di separazione. La Corte di Appello ha ritenuto di superare l'eccezione richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale della Cassazione, in cui si afferma la sussistenza dell'aggravante anche in presenza di separazione, dal momento che l'articolo 577 non farebbe riferimento ad uno "stato di fatto", ma ad uno "status", quello di coniuge, che a rigore cessa soltanto con una sentenza di "divorzio".

La ratio della norma riposa nell'evidente necessità di apportare una tutela "rafforzata" ai familiari: nel caso, però, di due ex coniugi che vivono separati ed in aperta conflittualità, anche di natura penale, non può riconoscersi la sussistenza di un "dovere" specifico ed un rapporto di affidamento reciproco, ravvisabile invece tra i coniugi che coabitano e condividono le scelte di vita.

Pertanto, si pone una questione di legittimità costituzionale, stante l'evidente irragionevolezza, qualora si ritenesse applicabile l'aggravante di cui all'articolo 577 c.p. anche a rapporto di coniugio che di coniugio non hanno più nulla, se non un mero e formale status.

2.4. Con il quarto motivo si eccipisce l'omessa motivazione sulla valutazione dei criteri per la determinazione della pena.

Con riguardo alla mancata considerazione delle attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., la Corte di Appello incorre in un evidente difetto di motivazione.

Ben argomenta, infatti, sulla natura e caratteristiche delle attenuanti generiche, salvo poi, in fase decisoria, contraddire la premessa, atteso che le attenuanti generiche vengono negate per "la violenza gratuita" e per l'asserita mancanza di elementi di natura positiva. Così prospettata, la locuzione "violenza gratuita" potrebbe essere utilizzata in qualsiasi reato contro la persona, visto che non si riesce a comprendere a cosa si riferisca nello specifico. Infine, considerato che il termine "violenza", sul piano etimologico prima che giuridico, è associabile in via esclusiva al capo a), resta assente la motivazione sul punto in ordine al capo c), che riguarda (OMISSIS).

- **Diritto**

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere entrambi rigettati, risultando i motivi come articolati nel loro complesso infondati.

1.1. Le censure nella parte in cui deducono vizi di valutazione delle prove dichiarative, assumendo la non univocità delle dichiarazioni delle due testimoni poste a fondamento della responsabilità degli imputati, quelle della persona offesa da un lato e quelle della sorella della medesima, (OMISSIS), dall'altra, che solo apparentemente convergerebbero nella prospettazione difensiva, sono proprio inammissibili.

Attraverso di esse si tende piuttosto a richiedere una nuova ponderazione delle risultanze processuali che e' fuori dall'ambito decisionale di questa Corte, che non può rivalutare i fatti storici accertati nel corso dei gradi di merito e valutati con congrua motivazione, ne' può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944); e ciò nonostante la motivazione, congrua della sentenza avversata, che ha puntualmente indicato i dati probatori sulla base dei quali ha ritenuto dimostrato l'assunto accusatorio - indi smentita la ricostruzione difensiva - ivi compreso quello afferente l'elemento soggettivo, che ha sorretto l'azione volontaria dell'imputato di colpire la donna con lo sportello sul volto - mentre la stessa si accingeva a prendere il bambino impaurito dall'auto - descritta non solo dalla (OMISSIS) ma anche dalla congiunta della medesima presente al fatto (e in buona sostanza confermata anche dalla vicina di casa, (OMISSIS), che ha riferito di un rossore scorto sulla guancia della persona offesa allorquando la stessa le si era avvicinata col bambino in braccio per chiederle un bicchiere d'acqua; azione che peraltro trova corrispondenza, come evidenziato dalla Corte territoriale, anche nella descrizione del tipo di lesione riscontrata alla vittima presso il Pronto soccorso); di talché' le censure mosse al riguardo finiscono col contravvenire anche a quanto ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; e ciò è rilevabile anche con riferimento alla doglianza con cui si e' definita scorretta la valorizzazione da parte del Tribunale

dell'atteggiamento tenuto dall'imputato in sede di esame, del quale evidentemente - giustamente - la Corte non tiene conto ai fini delle sue valutazioni già supportate da ben altre emergenze, con la conseguenza che di una siffatta mancanza non vi era in realtà alcun motivo di rinnovata censura nella presente sede.

Deve, invero, anche ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723).

Attraverso il vizio valutativo ed argomentativo si invoca, in definitiva, una rivalutazione delle risultanze processuali oltre che fattuali, viepiù senza operare un reale confronto con la motivazione avversata - della quale, peraltro, non si denunciano vizi rilevanti ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) se non la sostanziale svalutazione delle apodittiche argomentazioni poste a base delle conclusioni della difesa; rivalutazione delle prove peraltro non pretendibile in sede di legittimità mediante una mera diversa prospettazione interpretativa delle stesse. Stima, invero, utile il Collegio rammentare, al riguardo, che, secondo la linea ermeneutica consolidata di questa Corte regolatrice, la rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701 Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901), con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice); laddove nel caso di specie non può dirsi affatto assolto un siffatto onere poggiandosi il diverso contenuto attribuito alla testimonianza della sorella della persona offesa unicamente sulle apodittiche asserzioni della difesa. La diversa impostazione del ricorrente, in altri termini, non si fonda, a differenza di quanto si assume, su elementi, concreti, disarticolanti che sarebbero stati trascurati o fraintesi dalla Corte territoriale nella sua composizione ricostruttiva.

1.2. Analoghe considerazioni valgono in ordine a quanto dedotto nell'interesse dell' (OMISSIS), risultando, anche in tal caso, formulate delle mere diverse prospettazioni, di per se' peraltro neppure dotate di valenza disarticolante (così ad esempio la circostanza dedotta secondo cui la teste (OMISSIS) non avrebbe percepito le parole ma udito solo voci alte ed alterate).

1.3. Il terzo motivo che si appunta sul riconoscimento della contestata aggravante prevista dall'articolo 577 c.p. e' infondato.

La Corte di Appello ha correttamente ravvisato l'aggravante in parola, ritenendola applicabile anche in un contesto, come quello in oggetto, in cui intercorreva tra l'imputato e la persona offesa un rapporto di coniugio sia pure ormai superato dalla separazione in corso di definizione, conformandosi all'insegnamento rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte al riguardo.

Questa Corte ha invero già avuto modo di affermare più volte - sin dalla pronuncia risalente al 1971 - che la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale,

sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta (Sez. 1 n. 1622 del 20.10.1971, dep. il 1970, Baracco, RV 120536). Il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dell'articolo 577 c.p., al di fuori della ulteriore circostanza dell'eventuale coabitazione (Sez. 1 n. 5378 del 15 Febbraio 1990, Iarossi, RV 184023).

Questa Corte ha, altresì, anche già avuto modo di puntualizzare che ai fini dell'aggravante del rapporto di coniugio prevista dall'articolo 577 c.p., e' irrilevante l'intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio (Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006, Rv. 235339 - 01, Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011, Rv. 249230 - 01).

Questo collegio ritiene di condividere tale orientamento interpretativo dal momento che il regime di separazione legale tra i coniugi attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio eliminando segnatamente quello della coabitazione ma non toglie lo status di coniuge con i corrispondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, status che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio.

Tale interpretazione lungi dal porsi in contrasto con i principi costituzionali si risolve piuttosto in un motivo di rafforzamento degli stessi nella misura in cui, coerentemente con il sistema ordinamentale della famiglia, ispirato al principio della solidarietà, rispetto al quale non possono ritenersi estranei i precetti penali, conferisce alla norma che prevede l'aggravante de qua la giusta, rectius corretta valenza dispositiva; ne' ad una diversa impostazione potrebbe condurre il fatto che il legislatore abbia sentito la necessità di prevedere espressamente lo status di coniuge legalmente separato con l'intervento additivo apportato all'articolo in questione con la L. n. 4 del 2018; tale modifica, in parte qua, ha in realtà una portata meramente chiarificatrice, avendo in buona sostanza essa recepito quanto già avvertito nella coscienza sociale e già da tempo affermato dalla giurisprudenza (sia penale che civile in materia di regolazione dei rapporti tra i coniugi separati) in conformità ai principi ordinamentali. Il legislatore ha piuttosto colto l'occasione con tale intervento integrativo, nato soprattutto dalla necessità di estendere la tutela del disposto normativo all'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata, ovvero alla persona che e' legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, oltre che allo stesso coniuge divorziato - ovvero a quei soggetti prima non ricompresi nella norma ne' in alcun modo ricomprendibili in essa - di precisare che l'aggravante in parola si applica anche in caso di coniuge legalmente separato.

Lungi dal risolversi quindi la indicata interpretazione in un ingiustificato trattamento a discapito del coniuge separato essa e' piuttosto la sintesi - previdente - della sostanza non solo giuridica - del rapporto di coniugio che evidentemente anche allorquando si interrompe non può dirsi ancora del tutto cessato in considerazione del rilievo - non solo giuridico - che esso continua ad avere, che - vieppiù sotto certi aspetti - impone il rispetto di quei doveri che traggono dal matrimonio la loro fonte di legittimazione ma che persistono per tutta la sua permanenza e durata, cessando solo quando interviene un atto estintivo-definitivo come il divorzio (sebbene ora con la modifica normativa suindicata si deve giungere ad affermare che, di la' del rilievo strettamente giuridico di determinati doveri, debba ritenersi assistita da tutela rafforzata anche la relazioni tra ex coniugi e ciò per i risvolti purtroppo non di rado nefasti che a volte si innescano anche a seguito del divorzio che hanno imposto al legislatore il detto intervento).

Indi, concludendo, mentre per i coniugi divorziati, che in quanto tali non potevano in alcun modo essere ricompresi nella norma previgente, la modifica dell'articolo 577 c.p. si e' risolta

in una previsione nuova, per i coniugi separati essa non ha tale portata innovativa, avendo in realtà essa recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte ed era insito nello stesso disposto normativo il cui riferimento allo status di coniuge imponeva già prima, per i motivi anzidetti, l'interpretazione a cui si è inteso qui aderire.

La ratio della norma riposava e riposa nell'evidente necessità di apportare una tutela "rafforzata" alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l'azione contraria a un siffatto legame suscita ma anche per la insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza (la quale anzi non di rado - come dimostrano le cronache giudiziarie - acuisce le conflittualità, rendendo, oggi, ancor più necessario il rispetto di quei doveri che permangono anche dopo la separazione e che contribuiscono a dar conto delle ragioni del rafforzamento della tutela penale).

1.4. Il quarto motivo è palesemente inammissibile.

Nel rendere la motivazione in punto di negazione delle attenuanti generiche la Corte si è attenuta alla linea ermeneutica unanimemente condivisa secondo la quale, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'articolo 62-bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cottiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994, Spallina, Rv. 196880). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto in particolare decisivo il fatto che entrambi gli imputati abbiano agito ponendo in essere, rispettivamente, una violenza fisica e verbale sostanzialmente gratuita e per di più alla presenza di un minore, non senza evidenziare che, in ogni caso, non emergessero dagli atti elementi positivi valorizzabili in tal senso; e quanto alla pena ha anche specificato come essa fosse in realtà congrua tenuto conto che era stata determinata in prossimità dei minimi edittali.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex articolo 606 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in Euro 3500, oltre accessori di legge.

La materia trattata impone l'oscuramento dei dati in caso di diffusione del presente provvedimento.

- **PQM**

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 3500, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020.